

"TIMEO NEUTRAL SICAV"

Société d'Investissement à Capital Variable

L-1855 Luxembourg

15, Avenue J.F. Kennedy

R.C.S. di Lussemburgo, B 94.351

Costituita con la denominazione "NEUTRAL SICAV" in base all'atto redatto da Henri HELLINCKX, Notaio, all'epoca residente a Mersch, in data 1° luglio 2003 e pubblicato nel *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, al numero 782 il 25 luglio 2003.

Lo statuto è stato modificato da ultimo con atto redatto da Carlo Wersandt, Notaio, residente a Lussemburgo, intervenuto in sostituzione di Henri Hellinckx, Notaio, residente a Lussemburgo, in data 12 giugno 2015.

STATUTO

DATATO 12 GIUGNO 2015

Titolo I. – DENOMINAZIONE – SEDE LEGALE – DURATA - OGGETTO

Articolo 1. - Denominazione

È costituita, tra i soci fondatori e tutti coloro che acquisiranno azioni emesse in futuro, una società per azioni ("société anonyme") munita dei requisiti della società d'investimento a capitale variabile ("société d'investissement à capital variable") denominata **TIMEO NEUTRAL SICAV**, (di seguito la "**Società**").

Articolo 2. – Sede legale

La Società ha sede legale a Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. Il consiglio di amministrazione può deliberare l'istituzione di sedi secondarie, succursali o altri uffici nel Granducato di Lussemburgo o altrove (ma in nessun caso negli Stati Uniti d'America, nei loro territori o possedimenti).

Qualora il consiglio di amministrazione stabilisca che siano sopravvenuti o siano imminenti sviluppi politici o militari di natura straordinaria che possano interferire con le normali attività della Società presso la sua sede legale ovvero nelle comunicazioni tra la sede e terzi residenti all'estero, la sede legale può essere temporaneamente trasferita all'estero fino alla totale cessazione di tali circostanze anomale; tali provvedimenti provvisori non incidono sulla nazionalità della Società la quale, anche in caso di trasferimento temporaneo della sede, resta comunque una società di diritto lussemburghese.

Articolo 3. - Durata

La Società ha durata illimitata.

La Società può essere posta in liquidazione in qualsiasi momento con delibera adottata dagli azionisti secondo le modalità di legge prescritte ai sensi dell'Art. 30 del presente Statuto.

Articolo 4. - Oggetto

Oggetto esclusivo della Società è investire i fondi disponibili in valori mobiliari e altri asset consentiti dalla legge, al fine di diversificare il rischio di investimento e offrire ai propri azionisti i risultati della gestione del proprio patrimonio.

La Società può adottare tutti i provvedimenti ed effettuare tutte le operazioni utili per il conseguimento e lo sviluppo del suo oggetto sociale, nella misura massima consentita dalla legge del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivo del risparmio (la "Legge").

Titolo II. CAPITALE AZIONARIO – AZIONI – VALORE PATRIMONIALE NETTO

Articolo 5. – Capitale azionario – Classi/Categorie di azioni

Il capitale della Società è rappresentato da azioni interamente liberate, senza valore nominale, ed è sempre pari al patrimonio netto della Società ai sensi dell'Art. 11 del presente Statuto. Il capitale minimo è quello previsto per legge, ossia l'equivalente di un milione duecentocinquantomila euro (EUR 1.250.000). Il capitale iniziale è pari a sessantasettemila euro (EUR 67.000) diviso in seicentasettanta (670) azioni senza valore nominale. Il capitale minimo della Società deve essere raggiunto entro sei mesi dalla data in cui essa è stata autorizzata come organismo d'investimento collettivo del risparmio ai sensi della Legge.

Il consiglio di amministrazione può istituire un portafoglio di attività che costituisce un comparto ai sensi dell'Art. 181 della Legge; i proventi dell'emissione di azioni di ciascun comparto sono investiti in valori mobiliari di qualsiasi genere e in altre attività consentite dalla legge, conformemente alla politica d'investimento stabilita dal consiglio di amministrazione per il comparto relativo a tale portafoglio, nel rispetto dei limiti d'investimento previsti per legge o decisi dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può inoltre decidere, ai sensi dell'Art. 181 della Legge, di creare nell'ambito di un comparto una o più classi di azioni, gli asset delle quali saranno di norma investiti secondo la specifica politica d'investimento del comparto interessato; tuttavia le classi potranno differire, tra l'altro, in funzione della loro struttura di commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di gestione, nonché della loro politica di distribuzione e di copertura, o per altri aspetti decisi di volta in volta dal consiglio di amministrazione riguardo al comparto in questione.

Conformemente a quanto sopra, il consiglio di amministrazione può decidere di istituire, all'interno della stessa classe di azioni o del comparto, due categorie: una rappresentata dalle Azioni a capitalizzazione ("Azioni a capitalizzazione") e l'altra rappresentata dalle Azioni a distribuzione ("Azioni a distribuzione"). Spetta al consiglio di amministrazione decidere se e a partire da quale data mettere in vendita azioni di tali categorie, emettendole con modalità e condizioni da esso stesso decise.

Al fine di determinare il capitale della Società, il patrimonio netto di pertinenza di ciascuna classe/categoria di azioni, se non espresso in euro, è convertito in euro e il capitale è pari al totale del patrimonio netto di tutte le classi/categorie di azioni.

Articolo 6. – Forma delle azioni

Spetta al consiglio di amministrazione decidere se la Società deve emettere azioni al portatore e/o nominative. Dopo il 12 giugno 2015 non potranno più essere emesse azioni al portatore.

Tutte le azioni nominative della Società sono iscritte nel libro soci, tenuto dalla Società stessa o da una o più soggetti a ciò designati dalla medesima; il libro soci reca il nome di ogni titolare registrato di azioni nominative, la sua residenza o domicilio eletto quale comunicato alla Società, il numero di azioni nominative detenute e l'importo versato per ogni frazione di azione.

L'iscrizione del nome dell'azionista nel libro soci attesta la sua titolarità di tali azioni nominative. La Società decide se inviare all'azionista un certificato attestante tale iscrizione o se inviargli una conferma scritta della sua partecipazione azionaria.

Le azioni nominative non possono essere convertite in azioni al portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in azioni nominative su richiesta della Società.

La conversione di azioni al portatore in azioni nominative avviene mediante annullamento del certificato di azioni al portatore, e, se del caso, mediante emissione di un certificato di azioni nominative in sostituzione del suddetto e iscrizione nel libro soci di un'annotazione attestante tale emissione.

A discrezione del consiglio di amministrazione, i costi di tale conversione possono essere addebitati all'azionista che ne ha fatto richiesta.

(2) Se le azioni al portatore sono state emesse prima del 12 giugno 2015, il loro trasferimento avviene mediante consegna del relativo certificato azionario. Il trasferimento delle azioni nominative avviene (i) in caso di emissione di certificati azionari, mediante consegna alla Società del certificato o dei certificati rappresentativi di tali azioni, unitamente ad altri documenti di cessione ritenuti soddisfacenti dalla Società e (ii) se non sono stati emessi certificati azionari, mediante dichiarazione scritta di cessione da annotare nel libro soci, datata e firmata dal cedente e dal cessionario o da persone a ciò autorizzate mediante valida procura.

Tutti i trasferimenti di azioni nominative sono da annotare nel libro soci; l'iscrizione deve recare la firma di uno o più amministratori o dirigenti della Società, o di una o più persone a ciò debitamente autorizzate dal consiglio di amministrazione.

(3) Gli azionisti aventi diritto a ricevere azioni nominative devono fornire alla Società un indirizzo al quale inviare comunicazioni e avvisi. Tale indirizzo deve essere anche annotato nel libro soci.

L'azionista può modificare in qualsiasi momento il suo indirizzo annotato nel libro soci dandone notifica scritta alla Società presso la sede legale o ad altro indirizzo di volta in volta stabilito della Società.

(4) Se l'azionista può dimostrare, in modo convincente per la Società, che il suo certificato azionario è andato smarrito, danneggiato o distrutto, dietro sua richiesta può essere emesso un duplicato alle condizioni e con le garanzie stabilite dalla Società comprendenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una garanzia rilasciata da una società di assicurazioni. All'atto dell'emissione del nuovo certificato azionario, munito di apposita indicazione della sua natura di duplicato, il certificato originale sostituito non è più valido.

La Società può annullare i certificati azionari danneggiati e sostituirli con nuovi certificati.

La Società può, a sua discrezione, addebitare all'azionista i costi di emissione del duplicato o del nuovo certificato azionario e tutte le spese ragionevolmente sostenute in relazione all'emissione di tale certificato e alla sua iscrizione nel libro soci, o all'annullamento del certificato originale.

(5) La Società riconosce un solo proprietario per ogni azione. Se la proprietà di una o più azioni è congiunta ovvero contestata, tutti coloro che rivendicano diritti su tale/i azione/i devono nominare un unico delegato a rappresentare l'azione o le azioni medesime nei confronti della Società. La mancata nomina di tale delegato comporta la sospensione dell'esercizio di tutti i diritti inerenti alla/e suddetta/e azione/i.

(6) La Società può decidere di emettere frazioni di azioni. La frazione di azione non conferisce il diritto di voto ma dà diritto a una frazione corrispondente del patrimonio netto di pertinenza della rispettiva classe/categoria di azioni.

Articolo 7. – Emissione di azioni

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a emettere, in qualsiasi momento e senza limite alcuno, un numero illimitato di azioni interamente liberate senza riservare agli azionisti esistenti alcun diritto di prelazione per la sottoscrizione delle azioni da emettere.

Il consiglio di amministrazione può porre un limite alla frequenza di emissione delle azioni delle singole classi/categorie e, in particolare, può decidere che le azioni di una determinata classe/categoria possano essere emesse esclusivamente in uno o più periodi di offerta o con altra periodicità prevista nei documenti di vendita relativi alle azioni della Società.

Ogniquale volta la Società offre azioni in sottoscrizione, il prezzo per azione è pari al valore patrimoniale netto per azione della classe/categoria interessata, determinato ai sensi dell'Art. 11 del presente Statuto nel Giorno di valorizzazione (definito al successivo Art. 12) stabilito conformemente alla politica decisa di volta in volta dal consiglio di amministrazione. Tale prezzo può essere maggiorato delle pertinenti commissioni di sottoscrizione da corrispondere ai vari intermediari finanziari, nella misura approvata di volta in volta dal consiglio di amministrazione. Il prezzo così determinato è dovuto entro il termine stabilito dal consiglio di amministrazione, termine che non può superare cinque (5) giorni lavorativi dal pertinente Giorno di valorizzazione.

Il consiglio di amministrazione può delegare a qualunque amministratore, dirigente, funzionario o altro agente debitamente autorizzato il potere di accettare le sottoscrizioni, di ricevere il pagamento del prezzo delle nuove azioni da emettere e provvedere alla loro consegna.

La Società può convenire di emettere azioni quale corrispettivo di un conferimento in natura sotto forma di valori mobiliari, nell'osservanza delle disposizioni di legge lussemburghesi e, in particolare, dell'obbligo di presentare un rapporto di valutazione del revisore contabile della Società ("réviseur d'entreprises agréé"), sempreché tali titoli siano conformi agli obiettivi, alle politiche e ai limiti d'investimento relativi al comparto interessato.

Articolo 8. – Rimborso di azioni

Un azionista può richiedere il rimborso di tutte o parte delle azioni detenute nella Società secondo le modalità e le procedure stabilite dal consiglio di amministrazione e indicate nei documenti di vendita delle azioni ed entro i limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Il prezzo di rimborso per azione è corrisposto entro il termine fissato dal consiglio di amministrazione, che non può superare 7 (sette) giorni lavorativi dal rispettivo Giorno di valorizzazione, e calcolato conformemente alla politica decisa di volta in volta dal consiglio di amministrazione, a condizione che gli eventuali certificati azionari e i documenti di cessione siano pervenuti alla Società, ferme restando le disposizioni dell'Art. 12 del presente Statuto.

Il prezzo di rimborso è pari al valore patrimoniale netto per azione del pertinente comparto o della pertinente classe/categoria, determinato ai sensi delle disposizioni dell'Art. 11 del presente Statuto, dedotte eventuali spese e commissioni all'aliquota prevista dai documenti di vendita delle azioni. Il prezzo di rimborso può essere arrotondato per eccesso o per difetto all'unità più vicina della valuta interessata, come stabilito dal consiglio di amministrazione.

Qualora, a seguito di richieste di rimborso, l'importo dell'investimento di un azionista in un Comparto e/o in una classe/categoria di azioni scenda al di sotto del requisito d'investimento minimo iniziale nella SICAV o in un comparto e/o classe/categoria, il consiglio di amministrazione può decidere di rimborsare la totalità delle azioni della SICAV o del comparto e/o delle classi/categorie in questione detenute dall'azionista interessato.

Qualora le richieste di rimborso di azioni di un comparto, da eseguirsi in un dato Giorno di valorizzazione, superino il 10% delle azioni di quel comparto circolanti in tale Giorno di valorizzazione, la Società può limitare i rimborsi al 10% della totalità delle azioni di tale comparto circolanti in tale Giorno di valorizzazione al fine di tutelare gli interessi degli azionisti; il limite predetto si applica a tutti gli azionisti richiedenti il rimborso delle proprie azioni di quel comparto, circolanti nel predetto Giorno di valorizzazione, in misura proporzionale alle azioni di cui hanno richiesto il rimborso. La quota di rimborsi non effettuati nel giorno in questione è rinviata al Giorno di valorizzazione successivo, nel quale sarà rimborsata entro i limiti suddetti in via prioritaria rispetto alle richieste di rimborso pervenute successivamente. In caso di rinvio di richieste di rimborso, la Società ne informa gli azionisti interessati.

In circostanze normali, il consiglio di amministrazione ha cura di mantenere un livello adeguato di liquidità, tale da consentirgli di soddisfare le richieste di rimborso.

La Società ha il diritto, se così ha deciso il consiglio di amministrazione, di effettuare in natura il pagamento del prezzo di rimborso all'azionista che abbia acconsentito a tale modalità, assegnandogli investimenti facenti parte del portafoglio di attività istituito in relazione a tale comparto o classe/categoria di azioni, di valore pari a quello delle azioni da rimborsare (calcolato con le modalità descritte all'Art. 11), al Giorno di valorizzazione nel quale è calcolato il prezzo di rimborso. In questo caso, la natura e tipologia delle attività da trasferire sono da stabilire secondo criteri di equità e buon senso, senza pregiudicare gli interessi degli altri detentori di azioni del comparto o della classe/categoria di azioni in questione; la valutazione adottata deve inoltre essere confermata da un rapporto speciale del revisore contabile della Società. Le spese di tali trasferimenti sono a carico del cessionario.

Tutte le azioni rimborsate sono annullate.

Articolo 9. – Conversione di azioni

Salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione in merito a determinati comparti o classi/categorie di azioni, ogni azionista può richiedere la conversione di tutte o parte delle sue azioni di un comparto e/o di una classe/categoria in azioni di un altro comparto o di un'altra classe/categoria, nel rispetto dei limiti imposti dal consiglio di amministrazione in materia di modalità, condizioni e pagamento di oneri e commissioni.

Il prezzo di conversione delle azioni di un comparto e/o di una classe/categoria in azioni di un altro comparto o di un'altra classe/categoria è determinato con riferimento al rispettivo valore patrimoniale netto dei due comparti e/o classi/categorie di azioni interessati, calcolato nello stesso Giorno di valorizzazione.

Qualora, a seguito di richieste di conversione, l'importo dell'investimento di un azionista in un comparto e/o in una classe/categoria di azioni scenda al di sotto del requisito d'investimento minimo iniziale nella SICAV o in un comparto e/o classe/categoria, il consiglio di amministrazione può decidere di convertire la totalità delle azioni della SICAV o del comparto e/o delle classi/categorie in questione detenute dall'azionista interessato.

Le azioni convertite in azioni di un altro comparto e/o di altra classe/categoria sono annullate.

Articolo 10. – Limitazioni alla proprietà di azioni

La Società può limitare o impedire la titolarità delle sue azioni da parte di soggetti, società di persone o di capitali qualora, a suo giudizio, tale proprietà possa arrecarle pregiudizio o possa comportare la violazione di leggi o regolamenti lussemburghesi o di altri paesi, o possa esporla a svantaggi fiscali o altri svantaggi di natura finanziaria ai quali essa non sarebbe stata altrimenti esposta (tali soggetti, società di persone o di capitali che saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione sono di seguito denominati "Soggetti non autorizzati").

A tal fine, la Società è autorizzata a:

A. – rifiutare di emettere azioni e di registrare la cessione di azioni qualora ritenga che siffatta registrazione o cessione attribuisca o possa attribuire la proprietà legale o effettiva delle azioni ad un Soggetto non autorizzato; e

B. – richiedere in qualsiasi momento ai soggetti i cui nomi sono iscritti nel libro soci, ovvero ai soggetti che hanno richiesto la registrazione della cessione di azioni nel libro soci di fornire tutte le informazioni, comprovate da una dichiarazione giurata, ritenute necessarie al fine di stabilire se la proprietà effettiva delle azioni sia detenuta da un Soggetto non autorizzato, ovvero se siffatta registrazione possa attribuire la proprietà effettiva delle azioni ad un Soggetto non autorizzato;

C. – in sede di assemblea generale degli azionisti della Società, rifiutarsi di accettare il voto di un Soggetto non autorizzato; e

D. – qualora la Società ritenga che un Soggetto non autorizzato, singolarmente o congiuntamente ad altri, sia il titolare effettivo delle azioni, imporre all'azionista di vendere le proprie azioni entro 30 (trenta) giorni dalla notifica in tal senso, fornendo alla Società le prove dell'avvenuta vendita. Nel caso in cui l'azionista in questione non adempia all'ordine di vendita, la Società può procedere al rimborso d'ufficio delle azioni, o far sì che l'azionista ne richieda il rimborso, secondo la seguente procedura:

(1) La Società notifica all'azionista detentore delle azioni o che figura nel libro soci come titolare delle azioni da acquistare, una seconda comunicazione (l'"avviso di acquisto"), contenente l'indicazione delle azioni da acquistare, il metodo di determinazione del prezzo di acquisto e il nome dell'acquirente.

La notifica dell'avviso all'azionista può avvenire per posta, mediante lettera raccomandata inviatagli al suo ultimo indirizzo noto alla Società o risultante dai registri della medesima. All'atto della notifica, l'azionista è tenuto a consegnare senza indugio alla Società il certificato o i certificati azionari rappresentativi delle azioni specificate nell'avviso di acquisto.

Subito dopo l'orario di chiusura degli uffici alla data indicata nell'avviso di acquisto, l'azionista che ne è destinatario cessa di essere il titolare delle azioni ivi specificate; in caso di azioni nominative, il suo nome viene cancellato dal libro soci, mentre in caso di azioni al portatore i certificati rappresentativi delle azioni in questione vengono annullati.

(2) Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni interessate ("prezzo di acquisto") è un importo basato sul valore patrimoniale netto per azione della pertinente classe/categoria nel Giorno di valorizzazione stabilito dal consiglio di amministrazione per il rimborso di azioni della Società, e precisamente l'importo minore tra quello del giorno immediatamente precedente la data dell'avviso di acquisto e quello del giorno immediatamente successivo alla consegna del certificato ovvero dei certificati azionari rappresentativi delle azioni specificate nel suddetto avviso, il tutto calcolato conformemente alle disposizioni dell'Art. 8 del presente Statuto, detratti gli eventuali oneri di servizio ivi previsti.

(3) Il prezzo d'acquisto da corrispondere all'ex titolare delle suddette azioni, di norma nella valuta stabilita dal consiglio di amministrazione per il pagamento del prezzo di rimborso delle azioni della classe/categoria interessata, è depositato dalla Società presso una banca di Lussemburgo o altrove (secondo le indicazioni dell'avviso di acquisto), che lo inoltrerà all'ex titolare di cui sopra successivamente al calcolo definitivo del prezzo di acquisto e previa consegna del certificato o dei certificati azionari specificati nell'avviso di acquisto, completi di cedole dei dividendi non maturati. Dal momento della notifica del suddetto avviso di acquisto, l'ex proprietario non ha più alcun titolo sulle azioni in questione, singolarmente o nella loro totalità, né può vantare alcun diritto nei confronti della Società o del suo patrimonio rispetto a tali azioni, tranne quello di ricevere il prezzo di acquisto (senza interessi) dalla banca di cui sopra, contro effettiva consegna del certificato o dei certificati azionari come sopra specificato. I proventi del rimborso dovuto all'azionista a norma del presente paragrafo che non siano stati riscossi entro cinque anni dalla data specificata nell'avviso di acquisto non possono più essere reclamati e si prescrivono a favore della/e pertinente/i classe/i-categoria/e di azioni. Il consiglio di amministrazione è investito del potere di adottare di volta in volta tutti i provvedimenti necessari a perfezionare tale prescrizione e autorizzare tale azione per conto della Società.

(4) L'esercizio dei poteri conferiti alla Società ai sensi del presente Articolo non può in alcun caso essere contestato o invalidato adducendo l'insufficienza della prova della titolarità delle azioni o il fatto che la proprietà effettiva delle azioni non corrisponda a quanto ritenuto dalla Società alla data dell'avviso di acquisto, a condizione che la Società abbia esercitato tali poteri in buona fede.

Il termine "Soggetto non autorizzato" quale utilizzato nel presente Statuto non si riferisce né al sottoscrittore di azioni della Società emesse all'atto della sua costituzione, per tutto il tempo in cui tale sottoscrittore le detiene, né agli intermediari in valori mobiliari che acquistano le azioni a scopo di distribuzione al momento dell'emissione da parte della Società.

Un Soggetto statunitense, quale definito nel presente Articolo, può costituire una categoria specifica di Soggetto non autorizzato.

Ove risulti alla Società che un Soggetto non autorizzato sia un Soggetto statunitense il quale, singolarmente o congiuntamente ad altri, sia il titolare beneficiario di azioni, la Società

può procedere, o disporre che si proceda senza indugio, al rimborso coatto di tutte le azioni detenute da tale azionista. In tal caso, non si applica la clausola C (1) che precede.

Ogniqualevolta sia utilizzato nel presente Statuto, il termine "Soggetto statunitense" significa qualsiasi soggetto con cittadinanza o residenza negli Stati Uniti d'America (ivi compresa qualsiasi persona giuridica, società di persone o altra entità costituita od organizzata sul territorio o secondo le leggi degli Stati Uniti d'America o di loro suddivisioni politiche) o qualsiasi asse patrimoniale o trust che siano soggetti alle imposte federali sul reddito negli Stati Uniti, qualunque sia la provenienza del reddito.

Il consiglio di amministrazione può inoltre limitare o impedire la titolarità di azioni da parte di soggetti, società di persone o di capitali qualora, a giudizio della Società, tale proprietà possa essere pregiudizievole per la Società stessa o per i suoi azionisti, possa comportare la violazione di leggi o regolamenti vigenti (del Lussemburgo o di altri paesi) o possa esporre la Società o i suoi azionisti a obblighi (tra cui obblighi regolamentari o fiscali e qualsiasi altro obbligo tributario che possa derivare, tra l'altro, dall'eventuale violazione della normativa FATCA) o ad altri svantaggi ai quali la Società e i suoi azionisti non sarebbero stati altrimenti esposti o non avrebbero subito.

Il consiglio di amministrazione può altresì limitare l'emissione e/o la cessione di classi di azioni riservate ad investitori istituzionali, in attesa di ricevere prove sufficienti del fatto che l'investitore è debitamente qualificato come investitore istituzionale ai sensi dell'Art. 174 della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo del risparmio, e successive modificazioni (la "Legge del 2010").

In proposito, il consiglio di amministrazione o un agente a ciò debitamente autorizzato può decidere il rimborso coatto delle azioni la cui sottoscrizione non sia avvenuta conformemente al Prospetto informativo o i cui corrispettivi di sottoscrizione inoltrati telegraficamente non siano sufficienti a coprire il rispettivo prezzo di sottoscrizione.

Articolo 11. – Calcolo del valore patrimoniale netto per azione

Il valore patrimoniale netto per azione di ciascuna classe/categoria azionaria è calcolato nella valuta di riferimento (definita nei documenti di vendita delle azioni) del rispettivo comparto e, nella misura applicabile in seno al singolo comparto, espresso nella valuta di denominazione della classe/categoria azionaria interessata. È determinato in ogni giorno di valorizzazione ("Giorno di valorizzazione") che sia un giorno di apertura delle banche, rinviando in caso contrario la valorizzazione al successivo giorno di apertura delle banche, dividendo la quota di patrimonio netto della Società di pertinenza di ciascuna classe/categoria di azioni, costituita dal valore della quota di attività al netto della quota di passività attribuibili a tale classe/categoria nel Giorno di valorizzazione interessato, per il numero di azioni di tale classe/categoria in circolazione a quella data, conformemente alle regole di valutazione di seguito specificate. Il valore patrimoniale netto per azione può essere arrotondato per eccesso o per difetto all'unità più vicina della valuta interessata, come stabilito dal consiglio di amministrazione. Qualora dopo la data di determinazione del valore patrimoniale netto intervenga una variazione significativa di corso nei mercati nei quali è negoziata o quotata una parte sostanziale degli investimenti attribuibili alla classe/categoria azionaria in questione, la Società può, al fine di salvaguardare gli interessi degli azionisti e propri, annullare la prima valorizzazione ed effettuare una seconda, nel qual caso tutte le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione sono evase in base alla seconda valorizzazione.

Il calcolo del valore patrimoniale netto delle diverse classi/categorie di azioni avviene con le seguenti modalità:

I. Le attività della Società comprendono:

- 1) tutte le disponibilità di cassa o in deposito, inclusi gli interessi maturati;

2) tutti gli effetti e le cambiali pagabili a vista, e tutti i crediti (compresi i proventi della vendita di titoli non ancora incassati);

3) tutti i titoli di debito, le note a termine, i certificati di deposito, le azioni, i titoli azionari, le obbligazioni non garantite, le obbligazioni irredimibili, i diritti di sottoscrizione, i warrant su valori mobiliari, le opzioni e altri titoli, strumenti finanziari e attività analoghe detenuti o acquisiti dalla Società (fermo restando che la Società può effettuare adeguamenti non contrastanti con il successivo paragrafo (a) in caso di fluttuazioni del valore di mercato dei titoli, dovute a operazioni ex-dividendo, ex-diritti o ad altre pratiche analoghe);

4) tutti i dividendi, in contanti o in azioni, e le distribuzioni in contanti dovute alla Società, nella misura in cui essa ne possa essere ragionevolmente a conoscenza;

5) tutti gli interessi maturati sulle attività fruttifere di proprietà della Società, tranne il caso in cui gli interessi siano compresi o tenuti in conto nell'importo capitale di tali attività;

6) le spese di costituzione della Società, comprese le spese di emissione e distribuzione delle sue azioni, nella misura in cui non siano già state ammortizzate;

7) ogni altra attività, di qualsivoglia tipo e natura, inclusi i risconti attivi.

Il valore di tali attività è determinato con le seguenti modalità:

(a) il valore dei mezzi liquidi in cassa o in deposito, degli effetti, delle note pagabili a vista e dei crediti, dei risconti attivi, dei dividendi in contanti e degli interessi deliberati o maturati come sopra esposto ma non ancora incassati è ritenuto pari al loro importo nominale, a meno che non risulti improbabile che tale importo sia corrisposto o ricevuto per intero, nel qual caso il valore è determinato decurtando l'importo nella misura che la Società ritiene adeguata per rispecchiare il valore reale di tali attività;

(b) il valore dei titoli quotati o negoziati in qualsiasi borsa valori è basato sull'ultima quotazione disponibile della borsa che rappresenta di norma il mercato principale di tali attività;

(c) il valore dei titoli negoziati in qualsiasi altro Mercato regolamentato (secondo la definizione di cui all'Art. 18 del presente Statuto) è basato sull'ultima quotazione disponibile;

(d) qualora un titolo non sia quotato o negoziato in alcuna borsa valori o in alcun altro Mercato regolamentato, o qualora sia quotato o negoziato in una borsa valori o in un altro Mercato regolamentato come sopra indicato, ma il suo prezzo, calcolato conformemente alle lettere (b) o (c), non sia rappresentativo del suo valore equo di mercato, il valore del titolo in questione sarà stimato sulla base del prezzo di vendita ragionevolmente prevedibile, determinato secondo criteri di prudenza e in buona fede;

(e) il valore di liquidazione dei contratti future, a termine e di opzione non negoziati su borse né su altri Mercati regolamentati è pari al loro valore di liquidazione netto determinato, conformemente alle politiche stabilite in buona fede dal consiglio di amministrazione, secondo criteri equi e ragionevoli e applicato in modo uniforme per tutte le categorie di contratti. Il valore di liquidazione dei contratti future, a termine e di opzione negoziati su borse o su altri Mercati regolamentati è basato sugli ultimi prezzi di regolamento disponibili per tali contratti nelle borse o nei Mercati regolamentati sui quali i suddetti contratti sono negoziati dalla Società; fermo restando che, qualora non sia possibile liquidare un contratto future, a termine o di opzione alla data di calcolo delle attività nette, il valore di liquidazione di tali contratti sarà quello ritenuto equo e ragionevole dal consiglio di amministrazione;

(f) gli strumenti del mercato monetario non quotati né negoziati in borsa o in altri Mercati regolamentati, con durata residua inferiore a 12 mesi e superiore a 90 giorni sono valutati al loro valore nominale, maggiorato degli eventuali interessi maturati. Gli strumenti del mercato monetario con una durata residua pari o inferiore a 90 giorni sono valutati con il metodo del

costo ammortizzato, che approssima il valore di mercato. Le quote di OICVM e/o di altri OICR sono valutate al loro ultimo valore patrimoniale netto per quota disponibile;"

(g) gli swap su tassi d'interesse sono valutati ai rispettivi valori di mercato, stabiliti con riferimento alla pertinente curva dei tassi d'interesse;

(h) tutti gli altri titoli e altre attività sono valutati al valore equo di mercato, determinato in buona fede in base alle procedure stabilite dal consiglio di amministrazione.

Il valore di tutte le attività e passività non espresse nella valuta di riferimento di un Comparto è convertito in quest'ultima all'ultimo tasso di cambio quotato da una banca primaria. Se tale quotazione non è disponibile, il tasso di cambio è determinato in buona fede dal consiglio di amministrazione o in base alle procedure stabilite dal medesimo.

Il consiglio di amministrazione può consentire, a sua esclusiva discrezione, l'utilizzo di un altro metodo di valutazione se ritiene che tale valutazione rispecchi meglio il valore equo di un'attività della Società.

II. Le passività della Società comprendono:

1) tutti i prestiti, gli effetti e i debiti;

2) tutti gli interessi maturati sui prestiti della Società (comprese le commissioni d'impegno maturate per la concessione di tali prestiti);

3) tutte le spese maturate o da pagare (comprese, ma non solo, le spese amministrative, le commissioni di gestione ivi comprese le eventuali commissioni di performance, le commissioni della banca depositaria e quelle degli agenti della Società);

4) tutte le passività note, presenti e future, comprese tutte le obbligazioni contrattuali maturate per pagamenti in denaro o in natura, compreso l'importo dei dividendi deliberati dalla Società ma non ancora corrisposti;

5) un adeguato accantonamento, stabilito di volta in volta dalla Società, per imposte future sul capitale e sul reddito fino al Giorno di valorizzazione, e altre eventuali riserve autorizzate e approvate dal consiglio di amministrazione, nonché gli eventuali importi ritenuti dal consiglio un accantonamento adeguato per far fronte ad obbligazioni straordinarie della Società;

6) tutte le altre passività della Società di qualsivoglia genere e natura, quantificate secondo principi contabili generalmente accettati. Per determinare l'importo di tali passività, la Società tiene conto di tutte le spese che deve sostenere comprendenti le spese di costituzione, le commissioni dovute ai suoi gestori o consulenti per gli investimenti (secondo i casi), le commissioni e spese dovute ai suoi contabili, alla banca depositaria e ai suoi corrispondenti, all'agente domiciliatario, all'agente amministrativo, all'agente per la custodia dei registri e per i trasferimenti, all'agente per le quotazioni, all'eventuale agente per i pagamenti, all'eventuale distributore e ai rappresentanti permanenti nei luoghi di registrazione e a qualsiasi altro agente di cui la Società si avvale, i compensi degli amministratori nonché le loro spese vive ragionevolmente sostenute, le coperture assicurative e le spese di viaggio ragionevolmente necessarie per la partecipazione alle riunioni del consiglio, gli onorari e le spese per l'assistenza legale e la revisione contabile, le spese e gli oneri per la registrazione e il mantenimento della registrazione della Società presso le autorità governative e le Borse valori del Granducato di Lussemburgo o di altri paesi, le spese di rendicontazione e pubblicazione, tra cui i costi per la preparazione, stampa, pubblicità e distribuzione dei prospetti informativi, delle note esplicative, delle relazioni periodiche o dichiarazioni di registrazione, i costi per la stampa dei certificati azionari e i costi per le relazioni agli azionisti, tutte le imposte, tasse, oneri applicati dalle autorità governative e altri oneri analoghi, ed inoltre tutte le altre spese operative, compresi i costi di acquisto e di vendita delle attività, gli interessi, gli oneri finanziari e di intermediazione, le spese postali, telefoniche e di telex. La

Società può accantonare un importo per spese amministrative e di altro tipo aventi natura regolare o periodica, sulla base di una somma stimata annualmente o per altri periodi.

III. Le attività sono ripartite come segue:

Il consiglio di amministrazione istituisce un comparto per ogni classe/categoria di azioni, con facoltà di istituirne uno per più classi/categorie di azioni con le seguenti modalità:

(a) se più classi/categorie di azioni fanno capo ad un unico Comparto, le attività attribuibili a tali classi/categorie sono investite congiuntamente e secondo la specifica politica d'investimento del comparto in questione, fermo restando che, nell'ambito del comparto, il consiglio di amministrazione può istituire le classi/categorie di azioni in modo tale che corrispondano (i) a una specifica politica di distribuzione, ossia che diano o meno diritto a distribuzioni e/o (ii) a una specifica struttura di commissioni di vendita e di rimborso e/o (iii) a una specifica struttura di commissioni di gestione e di consulenza e/o (iv) a una specifica struttura di commissioni di distribuzione, di servizi agli azionisti o altro genere di commissioni e/o (v) alla valuta o unità di valuta in cui la classe/categoria può essere denominata, e sulla base del tasso di cambio tra tale valuta o unità di valuta e la valuta di riferimento del comparto interessato, e/o (vi) all'utilizzo di diverse tecniche di copertura al fine di proteggere, nella valuta di riferimento del comparto in questione, le attività e i redditi denominati nella valuta della rispettiva classe/categoria di azioni contro le oscillazioni a lungo termine della loro valuta di denominazione e/o (vii) ad altre caratteristiche che il consiglio di amministrazione può di volta in volta stabilire, conformemente alle leggi vigenti;

(b) i proventi derivanti dall'emissione di azioni di una classe/categoria sono imputati, nei libri della Società, alla classe/categoria o alle classi/categorie di azioni emesse a titolo del comparto interessato e, se del caso, il relativo importo va ad incrementare la quota del patrimonio netto del comparto di pertinenza della classe/categoria di azioni da emettere;

(c) le attività e passività, così come i ricavi e i costi attribuibili a un comparto sono imputati alla classe/categoria o alle classi/categorie di azioni emesse a titolo di tale comparto, ferme restando le disposizioni di cui al precedente punto (a);

(d) ove un'attività derivi da un'attività sottostante, tale attività derivata è imputata, nei libri della Società, alla stessa classe/categoria o alle stesse classi/categorie delle attività sottostanti dalle quali deriva e, ad ogni nuova valutazione di un'attività, l'incremento o diminuzione di valore è imputato al pertinente comparto o alla pertinente classe/categoria di azioni;

(e) qualora un'attività o una passività della Società non possa essere attribuita a una o più classi/categorie di azioni, tale attività o passività è imputata a tutte le classi/categorie di azioni in proporzione al loro rispettivo valore patrimoniale netto, o secondo una diversa modalità stabilita dal consiglio di amministrazione in buona fede, fermo restando che (i) se le attività sono detenute in un unico conto a nome di più comparti, i rispettivi diritti di ciascuna azione corrispondono alla quota proporzionale del suddetto conto rappresentata dalla classe/categoria di azioni in questione, e che (ii) i diritti variano in funzione degli apporti e dei prelievi effettuati per conto della classe/categoria di azioni interessata, come descritto nei documenti di vendita delle azioni della Società. Ai fini dei rapporti tra azionisti, ogni comparto e ogni classe/categoria di azioni sono considerati un'entità distinta;

(f) In caso di distribuzioni a favore dei titolari di una determinata classe/categoria di azioni, il valore patrimoniale netto di tale classe/categoria viene ridotto dell'importo della distribuzione effettuata.

Tutti i regolamenti e i calcoli in materia di valutazione sono da interpretarsi e da effettuarsi conformemente ai principi contabili generalmente accettati.

In assenza di malafede, colpa grave o errore manifesto, ogni decisione assunta in sede di calcolo del valore patrimoniale netto dal consiglio di amministrazione o da una banca, una società o altra entità designata dal consiglio stesso ai fini del calcolo del valore patrimoniale netto s'intende definitiva e vincolante per la Società e per gli azionisti passati, presenti e futuri.

IV. Ai fini del presente articolo:

1) le azioni della Società da rimborsare ai sensi dell'Art. 8 del presente Statuto sono considerate come esistenti fino a subito dopo l'ora, fissata dal consiglio di amministrazione, del Giorno di valorizzazione nel quale la valorizzazione è effettuata, e il relativo prezzo è considerato, a partire da quel momento e fintanto che non sia stato versato, una passività della Società;

2) le azioni che la Società deve emettere sono considerate come circolanti a partire dall'ora, fissata dal consiglio di amministrazione, del Giorno di valorizzazione nel quale la valorizzazione è effettuata, e il relativo prezzo è considerato, a partire da quel momento e fintanto che non sia pervenuto alla Società, come un suo credito;

3) tutti gli investimenti, i saldi liquidi e le altre attività espresse in valute diverse da quella di riferimento del comparto interessato sono valutati tenendo conto del tasso o tassi di cambio di mercato vigenti alla data e ora di determinazione del valore patrimoniale netto delle azioni, e

4) ove in un Giorno di valorizzazione la Società abbia stipulato un contratto al fine di:

- acquistare un'attività, il corrispettivo da pagare per tale attività è da considerare un debito della Società, mentre l'attività da acquistare è da considerare un elemento del suo attivo;

- vendere un'attività, il corrispettivo da ricevere per tale attività è da considerare un credito della Società, mentre l'attività da trasferire non è da considerare un elemento del suo attivo;

fermo restando tuttavia che, se l'esatto valore o l'esatta natura di tale corrispettivo o di tale attività non sono noti nel suddetto Giorno di valorizzazione, il valore è stimato dalla Società.

Articolo 12. – Frequenza e sospensione temporanea del calcolo del valore patrimoniale netto per azione, e dell'emissione, rimborso e conversione delle azioni

Per ogni comparto o classe/categoria di azioni, il valore patrimoniale netto per azione e il prezzo di emissione, rimborso e conversione delle azioni è calcolato di volta in volta dalla Società o da un agente a tal fine da essa designato, almeno due volte al mese con la frequenza stabilita dal consiglio di amministrazione; la data di tale calcolo è denominata nel presente Statuto "Giorno di valorizzazione".

La Società può sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto per azione di un determinato comparto o di una determinata classe/categoria nonché l'emissione e il rimborso delle azioni a favore dei suoi azionisti, come pure la conversione delle azioni di ogni comparto o classe/categoria, nei seguenti casi:

a) nei periodi in cui una o più delle principali borse valori o altri mercati in cui è di volta in volta quotata o negoziata una parte cospicua degli investimenti della Società attribuibili alla classe/categoria in questione siano chiusi per motivi diversi dalle normali festività, o nei periodi in cui le negoziazioni in tali borse o mercati siano limitate o sospese, se tale limitazione o sospensione incide sulla valutazione degli investimenti della Società ivi quotati e attribuibili a tale classe/categoria; oppure

b) nei periodi in cui, a giudizio del consiglio di amministrazione, sussista una situazione di emergenza che impedisce alla Società di disporre delle sue attività di pertinenza della classe/categoria di azioni in questione o di effettuarne la valutazione; oppure

c) nei periodi di interruzione dei canali di comunicazione normalmente utilizzati per determinare il prezzo o il valore degli investimenti della classe/categoria di azioni in questione, o per determinare la quotazione aggiornata di borsa o di altri mercati relativamente alle attività attribuibili a tale classe/categoria di azioni; oppure

d) nei casi in cui, per qualsiasi altro motivo, non è possibile determinare con tempestività ed esattezza i prezzi degli investimenti della Società attribuibili ad una qualsiasi classe/categoria di azioni; oppure

e) in caso di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea generale degli azionisti per deliberare la liquidazione della Società, di un Comparto o di classi/categorie di azioni di Comparti, o per informare gli azionisti della decisione del consiglio di amministrazione di chiudere Comparti o classi/categorie di azioni.

Ove opportuno, la Società pubblica l'avviso di sospensione e può notificarlo agli azionisti che hanno presentato domanda di sottoscrizione, rimborso o conversione di azioni per le quali è stato sospeso il calcolo del valore patrimoniale netto.

La sospensione relativa a una determinata classe/categoria di azioni non ha alcun effetto sul calcolo del valore patrimoniale netto per azione, né sull'emissione, rimborso e conversione di azioni di altre classi/categorie.

In caso di sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto, eventuali domande di sottoscrizione, rimborso o conversione saranno accettate il primo Giorno di valorizzazione successivo alla fine della sospensione, tranne nel caso in cui la domanda sia stata debitamente ritirata, come descritto in maggior dettaglio al capitolo "Rimborso".

Titolo III. – AMMINISTRAZIONE E SUPERVISIONE

Articolo 13. - Amministratori

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto di almeno tre membri, che non devono necessariamente essere azionisti della Società. Il mandato degli amministratori non può essere superiore ai sei anni. Gli amministratori sono eletti dall'assemblea generale degli azionisti, che ne fissa il numero, gli emolumenti e la durata del mandato.

Gli amministratori sono eletti a maggioranza dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati.

Ogni amministratore può essere revocato con o senza giusta causa o essere sostituito in qualsiasi momento con delibera dell'assemblea generale.

In caso di vacanza di un amministratore, gli amministratori in carica possono temporaneamente occupare il posto vacante; spetta agli azionisti provvedere alla nomina definitiva alla prima assemblea generale successiva.

Articolo 14. – Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione designa al proprio interno un presidente. Esso può designare un segretario, non necessariamente tra gli amministratori, con il compito di redigere e conservare i verbali delle riunioni di consiglio e delle assemblee degli azionisti. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o di due amministratori, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le riunioni del consiglio e le assemblee degli azionisti sono presiedute dal presidente. In sua assenza, gli azionisti o i membri del consiglio designano, a maggioranza dei voti, l'amministratore ovvero, nel caso delle assemblee degli azionisti, la persona che deve presiedere la riunione.

Il consiglio di amministrazione può nominare tutti i dirigenti, compreso il direttore generale e gli eventuali vicedirettori generali, nonché tutti gli altri funzionari che la Società ritiene necessari per il suo buon funzionamento e per la sua gestione. Tali nomine possono essere revocate dal consiglio di amministrazione in qualsiasi momento. I dirigenti non devono necessariamente essere amministratori o azionisti della Società. Salvo disposizione diversa del presente Statuto, i dirigenti hanno i diritti e i doveri di cui il consiglio di amministrazione li ha investiti.

L'avviso scritto di convocazione delle riunioni del consiglio di amministrazione è dato a tutti gli amministratori almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione, tranne nei casi di emergenza, nei quali l'avviso deve specificare la natura dell'emergenza. L'avviso di convocazione non è necessario se a ciò acconsentono gli amministratori in forma scritta, con telegramma, telex, fax o altro mezzo di comunicazione analogo. Non è richiesto un avviso di convocazione distinto per le riunioni da tenersi nelle date e nei luoghi indicati in una delibera del consiglio di amministrazione.

Ogni amministratore può farsi rappresentare a una riunione del consiglio dando delega scritta a un altro amministratore mediante telegramma, telex, fax o altro mezzo di comunicazione analogo. Un amministratore può rappresentare più di un collega.

Ogni amministratore può partecipare a una riunione del consiglio per teleconferenza o mediante altri mezzi analoghi di comunicazione grazie ai quali tutti i partecipanti alla riunione possano udirsi tra loro; la partecipazione a una riunione mediante i suddetti mezzi di comunicazione equivale alla presenza di persona.

Le delibere degli amministratori sono valide solo se adottate in sede di riunione del consiglio di amministrazione debitamente convocata. Gli amministratori non possono vincolare la Società con firma singola, se non sono stati a ciò autorizzati in modo specifico con delibera del consiglio di amministrazione.

Per la validità delle delibere del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza, di persona o per delega, della maggioranza degli amministratori, o di qualsiasi altro numero di amministratori stabilito dal consiglio.

Le delibere del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale, firmato dal presidente della riunione. Le copie di estratti del verbale da prodursi in giudizio o in altra sede s'intendono validamente firmate se recanti la firma del presidente della riunione o di due amministratori.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati alla riunione. Qualora a una riunione si verifichi una parità di voti pro o contro una delibera, prevale il voto del presidente di riunione.

Le delibere in forma scritta approvate e firmate da tutti gli amministratori hanno la stessa efficacia di quelle adottate nelle riunioni del consiglio; in tal caso, ogni amministratore deve dare la sua approvazione per iscritto, mediante telegramma, telex, fax o altro mezzo di comunicazione analogo. Tale approvazione è confermata per iscritto e l'insieme di tutti i documenti costituisce il verbale comprovante che tali delibere sono state adottate.

Articolo 15. – Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di disposizione e amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, conformemente alla politica d'investimento stabilita nel successivo Art. 18.

Spettano al consiglio di amministrazione tutti i poteri non espressamente riservati dalla legge o dal presente Statuto all'assemblea generale degli azionisti.

Il consiglio di amministrazione può nominare una società di gestione soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 2010 sugli organismi d'investimento collettivo del risparmio e successive modifiche, incaricata di espletare le funzioni di cui all'Allegato II della Legge del 2010 sugli organismi d'investimento collettivo del risparmio, e successive modifiche e sostituzioni.

Articolo 16. – Firma sociale

Nei confronti di terzi, la Società è validamente vincolata dalla firma congiunta di due amministratori, o dalla firma congiunta o disgiunta di una o più persone a ciò delegate dal consiglio di amministrazione.

Articolo 17. – Delega di poteri

Il consiglio di amministrazione della Società può delegare i suoi poteri di ordinaria amministrazione (compreso quello di agire da firmatario autorizzato della Società) e il suo potere di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione della politica e dell'oggetto sociali a una o più persone fisiche o giuridiche, non necessariamente membri del consiglio, investendole dei poteri da esso stabiliti e con facoltà di subdelegarli, se a ciò autorizzate dal consiglio stesso.

La Società può stipulare con uno o più gestori degli investimenti (i "Gestori degli investimenti") un contratto di gestione descritto in maggior dettaglio nei documenti di vendita delle azioni della Società; i Gestori degli investimenti forniranno alla Società raccomandazioni e consulenza in merito alla sua politica d'investimento di cui al successivo Art. 18 e potranno, su base giornaliera e sotto il controllo e la responsabilità del consiglio di amministrazione, acquistare e vendere a loro discrezione valori mobiliari e altre attività della Società, a norma di una convenzione scritta.

Il consiglio di amministrazione può anche conferire procure speciali con atto privato o notarile.

La Società può stipulare con uno o più consulenti per gli investimenti (i "Consulenti per gli investimenti") un contratto di consulenza descritto in maggior dettaglio nei documenti di vendita delle azioni della Società; i Consulenti per gli investimenti forniranno alla Società unicamente informazioni economiche e finanziarie e consulenza in materia di strategie di commercializzazione in relazione alla SICAV e ai suoi Comparti e/o alle sue classi/categorie.

Articolo 18. – Politiche e limiti d'investimento

Nell'osservanza del principio del frazionamento del rischio, il consiglio di amministrazione ha il potere di stabilire (i) le politiche d'investimento da adottare per ogni comparto, (ii) la strategia di copertura da applicare alle singole classi/categorie di azioni di un comparto e (iii) le linee da seguire nella conduzione della gestione e dell'attività della Società, fermi restando i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione in ottemperanza alle leggi e alle normative vigenti.

Nell'osservanza di tali limiti, il consiglio di amministrazione può decidere di investire in:

(1) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati su un Mercato regolamentato quale definito all'Art. 4, punto 1 (14) della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2014;

(2) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati in un altro mercato di uno Stato membro dell'Unione europea che sia regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;

(3) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori di uno Stato non membro dell'Unione europea o negoziati su un altro

mercato regolamentato di uno Stato non membro dell'UE, purché regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, situato in qualsiasi altro Stato di Europa, Americhe, Asia, Africa, Australasia o Oceania (di seguito denominato "**Stato approvato**");

(5) strumenti del mercato monetario definiti nella "Politica d'investimento", non negoziati su un mercato regolamentato di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3, purché l'emissione o l'emittente di tali strumenti sia già disciplinata/o da norme che tutelano gli investitori e gli investimenti e a condizione che tali strumenti siano stati:

(i) emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato non appartenente all'UE ovvero, nel caso di uno Stato federale, da uno dei componenti della federazione, oppure da un organismo internazionale di diritto pubblico al quale aderiscono uno o più Stati membri dell'UE; oppure

(ii) emessi da un organismo i cui titoli siano negoziati sui mercati regolamentati di cui ai precedenti paragrafi 1), 2) e 3);

(iii) emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale conformemente ai criteri definiti dal diritto comunitario, o da un istituto che sia soggetto e si conformi a norme prudenziali considerate dall'Autorità di vigilanza lussemburghese CSSF almeno altrettanto stringenti quanto quelle previste dal diritto comunitario; oppure

(iv) emessi da altri organismi appartenenti a categorie approvate dall'Autorità di vigilanza lussemburghese CSSF, a condizione che gli investimenti in detti strumenti siano soggetti a un livello di tutela equivalente a quello indicato nel primo, secondo e terzo capoverso del presente paragrafo e) e che l'emittente sia una società dotata di un capitale proprio (capitale più riserve) ammontante almeno a dieci milioni di euro (EUR 10.000.000) e che rediga, presenti e pubblici un bilancio di esercizio a norma delle disposizioni della quarta Direttiva 78/660/CEE del Consiglio, sia un'entità che, all'interno di un gruppo di società comprendente una o più società quotate, si occupi e sia responsabile del proprio finanziamento e del finanziamento del gruppo, o un'entità dedita al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che beneficino di una linea di credito bancaria.

(6) azioni o quote di OICVM autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e/o di altri OICR ai sensi del primo e secondo capoverso dell'Articolo 1(2) di detta Direttiva, con sede in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato non UE, a condizione che:

(i) gli altri OICR in questione siano stati autorizzati in base a norme di legge che li assoggettano a una vigilanza che, a giudizio della CSSF, equivale a quella prevista dal diritto comunitario, e che siano in essere disposizioni adeguate per garantire la collaborazione tra autorità competenti. Attualmente ciò vale per tutti gli Stati membri dell'Unione europea nonché per Giappone, Hong Kong, USA, Canada, Svizzera e Norvegia;

(ii) il livello di protezione garantito ai detentori di quote o agli azionisti di tali altri OICR sia equivalente a quello di cui godono i detentori di quote o gli azionisti di un OICVM, e in particolare che le regole in materia di autonomia patrimoniale, assunzione e concessione di prestiti e vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva 2009/65/CE;

(iii) l'attività di tali altri OICR sia oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano la valutazione dell'attivo, del passivo, dei proventi e delle operazioni nel periodo in esame;

(iv) gli OICVM o gli altri OICR dei quali si acquisiscono le azioni possano investire fino al 10% del proprio patrimonio in azioni di altri OICVM o altri OICR, conformemente ai propri documenti di costituzione.

I comparti possono anche acquisire azioni di altri comparti, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto;

(7) strumenti finanziari derivati ("**derivati**"), inclusi strumenti assimilabili con regolamento per contanti, negoziati in una delle borse o in uno dei mercati regolamentati citati alle precedenti lettere a), b) e c), e/o derivati non negoziati in borsa o in un mercato regolamentato ("**derivati OTC**"), a condizione che:

- i titoli sottostanti siano costituiti dagli strumenti definiti ai paragrafi a) - i) ovvero da indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio, valute o indici macroeconomici nei quali la Società possa investire per via diretta o indiretta tramite altri OICR/OICVM, conformemente agli obiettivi d'investimento dei suoi comparti;

- le controparti delle operazioni in derivati OTC siano istituzioni soggette a vigilanza prudenziale e appartengano alle categorie approvate dall'autorità di vigilanza lussemburghese CSSF; e

- i derivati OTC siano valutati a cadenza giornaliera in modo attendibile e verificabile e possano essere venduti, liquidati, regolati o chiusi in qualsiasi momento mediante compensazione tramite un'operazione back-to-back, ad un prezzo di mercato adeguato su iniziativa della Società.

(8) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione, purché le condizioni di emissione prevedano l'impegno a presentare domanda di ammissione alla quotazione ufficiale in una borsa valori o l'ammissione ad un altro mercato regolamentato di cui ai precedenti paragrafi a) – c), e tale ammissione avvenga entro un anno dall'emissione;

(9) depositi presso istituti di credito rimborsabili a vista o con diritto di revoca, con scadenza non superiore a dodici (12) mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia sede legale in uno Stato membro ovvero, se la sede legale è situata in uno Stato non membro, a condizione che esso sia soggetto a norme di vigilanza prudenziale che la CSSF considera equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario;

inoltre, ogni comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli specificati nei precedenti paragrafi (1) – (3) e (5) – (8).

(10) Ogni comparto può detenere attività liquide in via accessoria.

Diversificazione dei rischi

(11) Conformemente al principio della diversificazione dei rischi, la Società non può investire più del 10% del patrimonio netto di un comparto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario dello stesso emittente. La Società non può investire più del 20% del patrimonio netto di un comparto in depositi presso lo stesso istituto. L'esposizione della Società al rischio di controparte in una operazione in derivati OTC non può superare il 10% del patrimonio netto del comparto interessato qualora la controparte sia un istituto di credito di cui all'Articolo 18(9) del presente Statuto. La massima esposizione al rischio consentita scende al 5% del patrimonio netto del comparto per operazioni con controparti diverse dagli istituti di credito. Il valore complessivo di tutte le posizioni in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario detenute dalla Società nei suddetti emittenti, nei quali il comparto investa più del 5% del suo patrimonio, non può superare il 40% del valore di tale patrimonio netto. Tale limitazione non riguarda le operazioni di deposito e le transazioni su derivati OTC effettuate con istituzioni finanziarie soggette a vigilanza prudenziale.

(12) Fermi restando i singoli limiti fissati dall'Articolo 18 (11) del presente Statuto, il singolo comparto non può combinare le seguenti operazioni laddove ciò comporti un investimento in un unico emittente pari a più del 20% del suo patrimonio netto:

- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del suddetto emittente;
- depositi presso il suddetto emittente/organismo; o
- esposizioni derivanti da operazioni in derivati OTC effettuate con il suddetto emittente/organismo.

(13). Il limite di cui alla prima frase dell'Articolo 18, punto 11, del presente Statuto può essere aumentato fino a un massimo del 25% per determinati titoli di debito (obbligazioni) emessi da istituti di credito con sede legale in uno Stato membro dell'UE e soggetti per legge, in quel particolare Stato, a una vigilanza pubblica speciale a tutela degli obbligazionisti. In particolare, i proventi di tali emissioni obbligazionarie devono essere investiti, conformemente alla legislazione vigente, in attività che, durante l'intera vita dei titoli di debito, siano in grado di coprire le posizioni debitorie connesse a tali titoli e che, in caso di fallimento dell'emittente, vengano destinate in via prioritaria al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi maturati. Se un comparto investe più del 5% del proprio patrimonio netto nelle obbligazioni di cui al precedente capoverso, emesse da un unico emittente, il valore complessivo di tali investimenti non può superare l'80% del patrimonio netto di quel comparto.

Il limite del 10% di cui sopra può essere innalzato fino a un massimo del 35% per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, da sue amministrazioni centrali, regionali e locali, da un altro Stato approvato o da organismi internazionali di diritto pubblico dei quali facciano parte uno o più Stati membri dell'UE o che siano stati fondati o siano garantiti da questi ultimi.

I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai primi due capoversi di questo Articolo 18, punto (13) del presente Statuto non sono da considerare ai fini dell'applicazione del limite del 40% di cui all'Articolo 18, punto (11) del presente Statuto.

I limiti di cui all'Articolo 18, punti (11), (12) e (13) del presente Statuto non possono essere combinati né cumulati; pertanto gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di un unico emittente, o in depositi o strumenti derivati di tale unico emittente, effettuati ai sensi dell'Articolo 18, punti (11), (12) e (13) del presente Statuto non possono superare complessivamente il 35% del patrimonio netto del comparto.

Agli effetti del calcolo dei limiti indicati nel presente Articolo, le società appartenenti allo stesso gruppo ai fini del bilancio consolidato, secondo la definizione di cui alla Direttiva 83/349/CEE o in base a principi contabili internazionali riconosciuti, sono da considerare un emittente unico.

Tuttavia, gli investimenti di un comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo di società possono cumulativamente ammontare fino a un massimo del 20% del patrimonio netto del comparto interessato.

Conformemente al principio della diversificazione dei rischi, la Società può altresì investire fino al 100% del patrimonio netto di un comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dalle sue amministrazioni centrali, regionali e locali, da un altro Stato approvato, da uno Stato non membro dell'UE, secondo i casi, o da organismi internazionali di diritto pubblico ai quali appartengano uno o più Stati membri dell'UE, tra cui ad esempio l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). In tal caso, il comparto interessato deve detenere valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di almeno sei emissioni distinte, fermo restando che per ciascuna di tali emissioni i titoli detenuti non possono superare il 30% dell'importo complessivo.

(14) Gli investimenti in altri OICVM o OICR sono disciplinati dalle seguenti condizioni, ferme restando le disposizioni dell'Articolo 18, punto (24) del presente Statuto:

a) La Società può investire fino al 20% del patrimonio netto di un comparto in azioni di un unico OICVM o OICR. Agli effetti di tale limite d'investimento, ogni comparto di un OICR multicomparto è considerato un emittente indipendente, purché risponda individualmente nei confronti di terzi.

b) Gli investimenti in quote di altri OICR, quali OICVM, non possono superare complessivamente il 30% del patrimonio netto del comparto interessato. Le attività investite in OICVM o altri OICR non sono da considerare ai fini del calcolo dei limiti massimi stabiliti all'Articolo 18, punti (11), (12) e (13) del presente Statuto.

c) Per i comparti che, in base alla propria politica d'investimento, investono una quota consistente del proprio patrimonio in azioni o quote di altri OICVM e/o OICR, l'aliquota massima della commissione di gestione addebitabile dai comparti medesimi e dagli altri OICVM e/o OICR in cui investono è descritta nel capitolo "Spese a carico della Società".

(15) Investimenti in azioni emesse da uno o più altri comparti della Società:

I comparti possono anche sottoscrivere, acquisire e/o detenere azioni emesse, o che saranno emesse, da uno o più comparti soggetti a ulteriori obblighi eventualmente specificati nei documenti di vendita, qualora:

a) il comparto target non investa, a sua volta, nel comparto che ha investito in tale comparto target; e

b) non oltre il 10% delle attività del comparto target di cui si contempla l'acquisizione possa, a norma del suo Statuto, essere complessivamente investito in quote o azioni di altri OICR; e

c) gli eventuali diritti di voto spettanti ai titoli in questione siano sospesi per tutto il tempo in cui tali titoli sono detenuti dal comparto interessato; e

d) in ogni caso, fintanto che i suddetti titoli resteranno in possesso del comparto interessato, il loro valore non sia considerato ai fini della verifica della soglia di patrimonio netto minimo imposta dalla Legge del 2010; e

e) non vi sia alcun doppiaggio delle commissioni di gestione, sottoscrizione o rimborso tra quelle applicate dal comparto che ha investito nel comparto target e quelle applicate da quest'ultimo.

(16) (i) La Società può destinare una quota massima del 20% dei suoi investimenti ad azioni e/o titoli di debito di uno stesso emittente se, in base alla politica d'investimento del comparto interessato, lo scopo è quello di replicare la composizione di un determinato indice azionario od obbligazionario riconosciuto dalla CSSF, a condizione che:

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
- l'indice rappresenti un benchmark adeguato per il mercato a cui si riferisce;
- l'indice sia pubblicato in modo appropriato.

(ii) Il limite indicato all'Articolo 18, punto (16) (i) del presente Statuto sale al 35% laddove ciò sia giustificato da condizioni di mercato eccezionali, in particolare nei mercati regolamentati nei quali predominano determinati valori mobiliari o strumenti del mercato monetario. Investire fino a tale limite è consentito solo in un unico emittente.

Ove i limiti di cui all'Articolo 18 punti (11) e (12) del presente Statuto siano oltrepassati ma non intenzionalmente o a seguito dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, la Società, nella sua attività di vendita di titoli deve assegnare la massima priorità alla normalizzazione della situazione, tenendo presente al tempo stesso il miglior interesse degli azionisti.

Purché continuino a rispettare il principio della diversificazione, i comparti di nuova istituzione e quelli derivanti da una fusione possono derogare ai limiti specifici di cui sopra, finalizzati alla diversificazione dei rischi, per un periodo di sei mesi dalla data in cui sono stati approvati dalle autorità competenti o dalla data di entrata in vigore della fusione.

Salvo diversa indicazione contenuta nella politica d'investimento del comparto specifico, questo non può investire più del 10% del suo patrimonio in altri OICVM o OICR né in altri comparti della Società.

Limiti di investimento

La Società non può:

- (16) acquisire titoli la cui vendita sia soggetta a limiti dovuti ad accordi contrattuali;
- (17) acquisire azioni con diritto di voto che le consentirebbero di esercitare un'influenza significativa sulla gestione del soggetto emittente;
- (18) acquisire più del:
 - (i) 10% delle azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;
 - (ii) 10% dei titoli di debito di uno stesso emittente;
 - (iii) 25% delle quote dello stesso OICVM o altro OICR, ai sensi dell'articolo 2 della Legge del 2010;
 - (iv) 10% degli strumenti del mercato monetario di un unico emittente.

È possibile derogare ai limiti fissati ai punti (ii)-(iv) al momento dell'acquisizione, qualora non sia possibile calcolare l'ammontare lordo dei titoli obbligazionari o degli strumenti del mercato monetario, o l'ammontare netto dei titoli in circolazione.

I limiti di cui all'Articolo 18 punto (18) del presente Statuto non si applicano per i valori mobiliari e per gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dalle sue amministrazioni locali, ovvero garantiti da uno Stato non membro dell'UE o emessi da organismi internazionali di diritto pubblico dei quali facciano parte uno o più Stati membri dell'UE; tali limiti non si applicano inoltre alle azioni del capitale di una società costituita in uno Stato non membro dell'UE che investe principalmente in titoli di emittenti con sede legale in tale Stato, laddove a norma della legislazione di quest'ultimo tale partecipazione rappresenti l'unico modo a disposizione della Società per investire in titoli di emittenti di quello Stato ai sensi della Legge del 2010; i suddetti limiti non si applicano inoltre alle azioni del capitale di società controllate che svolgono attività di gestione, consulenza o commercializzazione nello Stato in cui hanno sede, per quanto riguarda il riscatto di quote su richiesta degli azionisti ed esclusivamente per loro conto;

- (19) effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui all'Art. 18, punti (5), (6) e (9) del presente Statuto;
- (20) acquisire metalli preziosi né certificati che li rappresentino;
- (21) investire in immobili;
- (22) assumere prestiti. Tuttavia, la Società può acquisire valuta estera mediante prestiti back-to-back, su base temporanea e per non più del 10% del suo patrimonio;
- (23) concedere prestiti o fungere da garante per soggetti terzi. Questo limite non impedisce alla Società di acquisire valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui all'Art. 18, punti (5), (6) e (9) del presente Statuto, non interamente liberati;

Eventuali altri limiti d'investimento applicabili sono specificati nei documenti di vendita.

(24) Norme specifiche per comparti costituiti secondo la struttura master/feeder

(i) Il comparto feeder è un comparto autorizzato a investire, in deroga all'articolo 2, capoverso (2), primo rientro della Legge del 2010, almeno l'85% del suo patrimonio in quote di un altro OICVM o di un comparto di quest'ultimo (di seguito denominato "**OICVM master**").

(ii) Il comparto feeder può investire fino al 15% del suo patrimonio in uno o più dei seguenti strumenti:

a) in via accessoria, attività liquide conformemente all'Art. 18, punto (10) del presente Statuto;

b) strumenti finanziari derivati, a solo scopo di copertura, a norma dell'Art. 18 punto (7) del presente Statuto, nonché dell'articolo 42, capoversi (2) e (3) della Legge del 2010;

c) beni mobili e immobili indispensabili per il diretto svolgimento della sua attività.

(iii) Nell'osservanza dell'articolo 42, capoverso (3) della Legge del 2010, il comparto feeder calcola la sua esposizione complessiva agli strumenti finanziari derivati sommando la sua esposizione diretta a norma dell'Art. 17, punto (24) (ii) b del presente Statuto a:

a) quella effettiva dell'OICVM master agli strumenti finanziari derivati, proporzionalmente all'investimento del comparto feeder nell'OICVM master;

b) oppure all'esposizione massima complessiva potenziale dell'OICVM master agli strumenti finanziari derivati prevista dal regolamento di gestione dell'OICVM stesso o dai suoi atti costitutivi, proporzionalmente all'investimento del comparto feeder nell'OICVM master.

iv) L'OICVM master è un OICVM, o un comparto del medesimo, che:

a) conta tra i suoi azionisti almeno un OICVM feeder;

b) non è esso stesso un OICVM feeder; e

c) non detiene quote di un OICVM feeder.

(v) Se un OICVM master conta tra i suoi azionisti almeno due OICVM feeder, non si applicano l'articolo 2, capoverso (2) primo rientro e l'articolo 3, secondo rientro della Legge del 2010.

(vi) Se un comparto opera come OICVM master, non può addebitare commissioni di sottoscrizione o di rimborso all'OICVM feeder.

Articolo 19. – Conflitto d'interessi

Eventuali contratti o altre transazioni tra la Società e qualsiasi altra società o azienda non sono inficiati o invalidati dal fatto che uno o più amministratori o dirigenti della Società abbiano un interesse personale in tale altra società o azienda, o ne siano amministratori, soci, dirigenti o dipendenti. Il fatto che la Società stipuli contratti o intrattenga rapporti d'affari con una qualunque società o azienda non impedisce agli amministratori o dirigenti della Società, che siano anche amministratori, dirigenti o dipendenti di tale altra società o azienda di esprimersi, votare o deliberare su argomenti relativi a tali contratti o altri rapporti d'affari.

Qualora, in una transazione della Società, un amministratore o dirigente della stessa abbia un interesse personale contrario a quello della Società, deve informarne il consiglio di amministrazione e astenersi dall'esprimersi e dal votare in merito, e la transazione come pure l'interesse dell'amministratore o dirigente in questione nella stessa devono essere comunicati alla successiva assemblea generale degli azionisti.

Il termine "interesse contrario", così come utilizzato nel paragrafo precedente, non si applica a eventuali rapporti, comportanti o meno un interesse in questioni, posizioni o transazioni che coinvolgono persone, società o entità di volta in volta stabilite dal consiglio di amministrazione a sua discrezione.

Articolo 20. – Manleva degli amministratori

La Società può tenere sollevato e indenne qualsiasi amministratore o dirigente, nonché i suoi eredi, esecutori e amministratori, dalle spese ragionevolmente sostenute in relazione ad azioni, cause o procedimenti legali in cui sia stato coinvolto a motivo della sua posizione presente o passata di amministratore o dirigente della Società ovvero, su richiesta di quest'ultima, di qualsiasi altra società di cui la Società è azionista o creditrice e dalla quale egli non ha diritto di essere manlevato, tranne in relazione a questioni per le quali, nelle azioni, cause o procedimenti legali di cui sopra, egli venga giudicato, in via definitiva, colpevole di dolo o colpa grave; in caso di transazione extragiudiziale, la manleva viene concessa solo per i fatti oggetto della transazione per i quali i legali della Società dichiarino che la persona da manlevare non ha violato i propri doveri. Il diritto di manleva di cui sopra non esclude altri diritti spettanti all'amministratore o dirigente.

Articolo 21. – Società di revisione

I dati contabili contenuti nella relazione annuale della Società sono controllati da un revisore ufficiale dei conti ("réviseur d'entreprises agréé") nominato dall'assemblea generale degli azionisti e remunerato dalla Società.

Il revisore ufficiale dei conti adempie tutti gli obblighi previsti dalla Legge.

Titolo IV. – ASSEMBLEE GENERALI – ESERCIZIO FINANZIARIO - DISTRIBUZIONI

Articolo 22. – Assemblee generali degli azionisti della Società

1. L'assemblea generale degli azionisti della Società rappresenta la totalità degli azionisti, e le sue delibere vincolano tutti gli azionisti, a prescindere dalla classe/categoria di azioni che detengono. Essa è munita dei più ampi poteri di ordinare, compiere o ratificare gli atti relativi alle operazioni della Società.

2. L'assemblea generale degli azionisti si riunisce su convocazione del consiglio di amministrazione.

3. Essa può anche essere convocata su richiesta di azionisti che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

4. L'assemblea generale annuale si tiene, a norma della legislazione lussemburghese, presso la sede legale della Società a Lussemburgo, il secondo mercoledì di aprile di ogni anno alle 11.00. La prima assemblea generale annuale si è tenuta in aprile 2004.

5. Se il giorno sopra indicato non è un giorno di apertura delle banche a Lussemburgo, l'assemblea generale annuale si tiene nel giorno di apertura immediatamente successivo per le banche di Lussemburgo. In tale contesto, il termine "**giorno di apertura delle banche**" si riferisce ai normali giorni lavorativi per le banche (ossia i giorni in cui le banche sono aperte nel normale orario lavorativo) a Lussemburgo, eccezion fatta per singoli giorni di chiusura non previsti dalla legge.

6. Altre assemblee generali straordinarie possono tenersi nei luoghi e alle date e ore specificati nei relativi avvisi di convocazione.

7. Gli avvisi di convocazione alle assemblee generali devono essere redatti nella forma prescritta dalla legge. Gli avvisi di convocazione alle assemblee generali possono prevedere che i requisiti di quorum e di maggioranza in sede di assemblea generale siano determinati in funzione delle azioni emesse e circolanti a mezzanotte (ora di Lussemburgo) del quinto giorno che precede l'assemblea generale ("**Record Date**") (data di verifica degli aventi diritto a presenziare e votare). Il diritto dell'azionista a presenziare all'assemblea generale e ad esercitare i diritti di voto conferiti dalle sue azioni è stabilito in base alle azioni che egli detiene alla Record Date. Degli avvisi di convocazione viene data comunicazione agli

azionisti secondo le normative di legge e, ove opportuno, mediante pubblicazione nei quotidiani indicati dal consiglio di amministrazione.

8. Se tutti gli azionisti sono presenti o rappresentati e dichiarano di essere stati debitamente convocati e informati sull'ordine del giorno, l'assemblea generale può essere tenuta senza necessità di avviso di convocazione, conformemente alle condizioni di cui sopra.

9. Il consiglio di amministrazione può stabilire tutte le altre condizioni che gli azionisti debbono soddisfare per poter partecipare alle assemblee generali.

10. Le assemblee degli azionisti possono deliberare solo sugli argomenti all'ordine del giorno (che comprendono tutti i punti obbligatori per legge) e sulle questioni correlate a tali argomenti, a meno che gli azionisti non concordino un diverso ordine del giorno.

11. Ogni azione intera, a qualunque comparto e/o a qualunque classe di comparto appartenga, dà diritto a un voto, ai sensi della legge lussemburghese e del presente Statuto. Un azionista può farsi rappresentare a qualsiasi assemblea mediante delega ('delega') conferita a un'altra persona ('delegato') in forma scritta o via fax, e-mail o altro mezzo di comunicazione analogo. Il delegato non deve necessariamente essere un azionista e può essere un amministratore o un dirigente della Società.

12. Ogni azionista può votare mediante una scheda di votazione da inviare per posta, fax o e-mail o con altri mezzi di comunicazione analoghi alla sede legale della Società o all'indirizzo specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

13. La Società tiene conto soltanto delle schede di votazione pervenute cinque (5) giorni prima dell'assemblea generale degli azionisti alla quale le schede si riferiscono.

14. Le delibere riguardanti gli interessi di tutti gli azionisti della Società sono adottate in sede di assemblea generale, mentre quelle riguardanti unicamente gli azionisti di un particolare comparto e/o di una particolare classe di un comparto sono adottate all'assemblea generale del comparto e/o della classe in questione.

15. Salvo diversa disposizione di legge o del presente Statuto, l'assemblea generale delibera a maggioranza semplice dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati.

Articolo 23. – Assemblee generali degli azionisti di un comparto o di una classe/categoria di azioni

Gli azionisti di un comparto o di una classe di azioni di un comparto possono tenere assemblee generali per deliberare su argomenti attinenti esclusivamente al comparto o alla classe di azioni in questione.

A tali assemblee generali si applicano di conseguenza le disposizioni dell'Art. 22, punti 1, 2 e 6-14.

Ogni azione intera, a qualunque comparto o a qualunque classe di comparto appartenga, dà diritto a un voto, ai sensi della legge lussemburghese e del presente Statuto. Un azionista può farsi rappresentare a qualsiasi assemblea mediante delega ('delega') conferita a un'altra persona ('delegato') in forma scritta o via fax, e-mail o altro mezzo di comunicazione analogo. Il delegato non deve necessariamente essere un azionista e può essere un amministratore o un dirigente della Società.

Salvo diversa disposizione di legge o dello Statuto vigente, l'assemblea generale delibera a maggioranza semplice dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati all'assemblea.

Tutte le delibere dell'assemblea generale della Società intese a modificare i diritti degli azionisti di un determinato comparto e/o di una classe di azioni del comparto in relazione ai

diritti degli azionisti di un altro comparto e/o di una classe di azioni di tale comparto dovranno essere sottoposte agli azionisti di tale altro comparto e/o di tale classe di azioni del medesimo a norma dell'articolo 68 della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modificazioni.

Articolo 24. – Scioglimento e fusione di comparti o di classi/categorie di azioni

Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, il valore del patrimonio netto complessivo di un comparto o il valore del patrimonio netto di una classe/categoria di azioni di un comparto non raggiunga, o scenda al di sotto di un importo considerato dal consiglio di amministrazione come la soglia minima sotto la quale il comparto o la classe/categoria di azioni non possono più essere gestiti in modo economicamente efficiente, o qualora intervenga un cambiamento significativo della situazione politica, economica o monetaria, o per motivi di razionalizzazione economica, il consiglio di amministrazione può decidere di procedere al rimborso coatto di tutte le azioni della classe/categoria o delle classi/categorie interessate, al valore patrimoniale netto per azione calcolato (tenendo conto delle spese e dei prezzi effettivi di realizzazione degli investimenti) nel Giorno di valorizzazione in cui tale decisione entra in vigore. Prima della data di entrata in vigore del rimborso coatto, la Società notifica un avviso ai detentori delle azioni della classe/categoria o delle classi/categorie interessate, indicando i motivi e la procedura delle operazioni di rimborso: i titolari di azioni nominative riceveranno un avviso scritto, mentre i detentori di azioni al portatore saranno informati dalla Società mediante pubblicazione di un avviso sui giornali designati dal consiglio di amministrazione, salvo nel caso in cui il nome e indirizzo di tali azionisti siano noti alla Società. Salvo decisione contraria adottata nell'interesse degli azionisti o per garantirne la parità di trattamento, prima della data di entrata in vigore del rimborso coatto gli azionisti della classe/categoria o del comparto in questione possono continuare a richiedere il rimborso o la conversione delle proprie azioni franco di spese (ma tenendo conto delle spese e dei prezzi effettivi di realizzazione degli investimenti).

In deroga ai poteri conferiti al consiglio di amministrazione dal precedente paragrafo, l'assemblea generale degli azionisti di un comparto o di una o più classi/categorie di un comparto può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, il rimborso di tutte le azioni del comparto interessato o della/e classe/i o categoria/e interessate al valore patrimoniale netto per azione calcolato nel Giorno di valorizzazione in cui tale decisione entra in vigore (tenendo conto delle spese e dei prezzi effettivi di realizzazione degli investimenti). Non è richiesto alcun quorum per la validità di tale assemblea generale degli azionisti, che delibera a maggioranza semplice degli azionisti presenti o rappresentati e votanti alla riunione.

Le attività che non possono essere distribuite ai rispettivi beneficiari all'atto del rimborso sono depositate presso la Banca depositaria per un periodo di sei mesi, dopodiché sono depositate presso la Caisse de Consignations per conto degli aventi diritto.

Tutte le azioni rimborsate sono annullate.

Nelle stesse circostanze descritte nel primo paragrafo del presente articolo, il consiglio di amministrazione può decidere la fusione del patrimonio di un comparto con quello di un altro comparto della Società o quello di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio costituito ai sensi della Parte I della Legge, ovvero di un altro comparto di tale altro organismo d'investimento collettivo del risparmio (il "nuovo comparto"), e di ridenominare le azioni della classe/categoria o dell'altra classe/categoria interessata come azioni di una classe/categoria distinta (previo frazionamento o raggruppamento delle stesse, se necessario, e previo pagamento agli azionisti dell'importo corrispondente ai loro diritti relativi alle eventuali frazioni). Tale decisione sarà pubblicata con le modalità descritte nel primo paragrafo del presente articolo un mese prima della sua entrata in vigore (accompagnata da informazioni

sul nuovo comparto) per consentire agli azionisti di richiedere, durante tale periodo, il rimborso o la conversione delle loro azioni senza addebito di spese.

In deroga ai poteri conferiti al consiglio di amministrazione dal paragrafo precedente, l'assemblea generale degli azionisti di una classe/categoria o di più classi/categorie di azioni di un comparto può deliberare il conferimento, ad un altro comparto della Società, delle attività e passività attribuibili al suddetto comparto, senza necessità di un particolare quorum e deliberando tale fusione a maggioranza semplice degli azionisti presenti o rappresentati e votanti a tale assemblea.

Il conferimento, ad un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio di cui al quinto paragrafo del presente Articolo, o ad altro comparto di tale organismo, delle attività e passività attribuibili ad un comparto richiede una delibera degli azionisti della classe/categoria o delle classi/categorie di azioni del comparto interessato, adottata con le stesse procedure e lo stesso quorum richiesti per la modifica dello Statuto (come indicato all'Articolo 30 del presente Statuto), tranne qualora la fusione sia da effettuare con un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese e di tipo contrattuale ("fondo comune d'investimento") o con un organismo d'investimento collettivo estero, nel qual caso le delibere dell'assemblea sono vincolanti soltanto per gli azionisti che hanno votato a favore della fusione.

Articolo 25. – Liquidazione e fusione di comparti; Conversione di comparti esistenti in OICVM-Feeder e Conversione di comparti costituiti come OICVM-Master

25.1 Liquidazione di comparti e di classi di azioni

Dopo l'annuncio di liquidazione agli azionisti di un determinato comparto e/o di una determinata classe di azioni del comparto, il consiglio di amministrazione può disporre la liquidazione di uno o più comparti e/o classi di azioni di uno o più comparti qualora il valore del patrimonio netto del rispettivo comparto e/o della rispettiva classe di azioni si fermi o scenda ad un livello che non consente più una gestione economicamente ragionevole, oppure nel caso di una razionalizzazione. Lo stesso vale qualora i cambiamenti della situazione politica o economica giustifichino tale liquidazione.

Fino alla data in cui tale decisione ha effetto, gli azionisti conservano il diritto di richiedere il rimborso delle loro azioni franco di spese, tenuto conto delle spese di liquidazione e salvaguardando la parità di trattamento tra gli azionisti. Il consiglio di amministrazione può tuttavia decidere di adottare una diversa procedura, nell'interesse degli azionisti del/i comparto/i e/o delle classi di azioni del/i comparto/i.

Le eventuali attività del comparto e/o della classe di azioni non corrisposte successivamente alla liquidazione saranno depositate presso la Caisse de Consignation per conto degli aventi diritto, nei termini previsti dalle leggi e regolamenti lussemburghesi e cadranno in prescrizione a norma della legislazione del Lussemburgo.

Tutte le azioni rimborsate saranno annullate dalla Società.

La liquidazione di un comparto non comporta la liquidazione di un altro comparto. Solo la liquidazione dell'ultimo comparto restante comporta la liquidazione della Società.

A prescindere dai diritti del consiglio di amministrazione, l'assemblea generale degli azionisti di un comparto e/o di una classe di azioni di un comparto può ridurre, su proposta del consiglio stesso, il capitale della Società ritirando le azioni emesse da un comparto e rimborsando agli azionisti il valore patrimoniale netto delle loro azioni calcolato, tenuto conto delle spese e dei prezzi effettivi di realizzazione degli investimenti nonché degli eventuali costi della liquidazione, il Giorno di valorizzazione in cui tale decisione ha effetto. Il valore patrimoniale netto calcolato è quello del giorno in cui la decisione ha effetto e tiene conto dei

proventi della vendita delle attività del comparto, così come dei costi della liquidazione. Per una decisione di questo tipo non è necessario alcun quorum (numero minimo di azionisti presenti in base al capitale rappresentato). La delibera è adottata a maggioranza semplice delle azioni detenute dagli azionisti presenti o rappresentati all'assemblea generale.

Gli azionisti del comparto interessato e/o della classe di azioni interessata verranno a conoscenza della delibera dell'assemblea generale degli azionisti di ritirare le azioni, ovvero della decisione del consiglio di amministrazione di liquidare il comparto e/o la classe di azioni a seguito della loro pubblicazione prevista dalla legge. Oltre a ciò e laddove necessario, nel rispetto delle norme di legge dei paesi nei quali le azioni della Società sono state vendute, un annuncio sarà pubblicato negli organi di stampa ufficiali dei singoli paesi interessati.

Il controvalore del valore patrimoniale netto delle azioni liquidate delle quali gli azionisti non abbiano chiesto il rimborso sarà depositato presso la "Caisse de Consignation" per il periodo prescritto dalle leggi e regolamenti lussemburghesi e cadrà in prescrizione a norma della legislazione del Lussemburgo.

Tutte le azioni rimborsate saranno annullate dalla Società.

Oltre a ciò, in caso di liquidazione di un OICVM master, di un suo scorporo in due o più OICVM o di una sua fusione con un altro OICVM, anche il comparto feeder sarà liquidato, a meno che la CSSF non approvi:

- a) l'investimento dell'85% almeno del patrimonio del comparto feeder in quote di un altro OICVM master; oppure
- b) la modifica dello statuto del comparto feeder nel senso di consentirgli la conversione in un comparto non feeder.

Ferme restando le disposizioni nazionali specifiche in materia di liquidazione coatta, la liquidazione di un OICVM master non può avvenire prima che siano trascorsi tre mesi dalla data in cui l'OICVM master ha informato tutti i suoi azionisti o detentori di quote e la CSSF della decisione vincolante di procedere alla liquidazione.

25.2 Fusione della Società o di comparti con un altro OICVM o con comparti di quest'ultimo; Fusione di uno o più comparti

Con "**Fusione**" s'intende un'operazione mediante la quale:

- a) uno o più OICVM o comparti del medesimo ("**OICVM incorporati**"), sciolti senza essere stati posti in liquidazione, trasferiscono tutte le proprie attività e passività ad un altro OICVM esistente, o ad un comparto dello stesso ("**OICVM incorporante**") contro emissione a favore dei propri azionisti di azioni dell'OICVM incorporante e, ove applicabile, il pagamento in contanti di un importo non superiore al 10% del valore patrimoniale netto di tali azioni;
- b) due o più OICVM o comparti dei medesimi ("**OICVM incorporati**"), sciolti senza essere stati posti in liquidazione, trasferiscono tutte le proprie attività e passività ad un OICVM da essi costituito, o ad un comparto dello stesso ("**OICVM incorporante**") contro emissione a favore dei propri azionisti di azioni dell'OICVM incorporante e, ove applicabile, il pagamento in contanti di un importo non superiore al 10% del valore patrimoniale netto di tali azioni;
- c) uno o più OICVM o comparti del medesimo ("**OICVM incorporati**"), che continuano ad esistere fino ad estinzione delle passività, trasferiscono le proprie attività nette ad un altro comparto dello stesso OICVM, ad un OICVM da essi costituito o ad altro OICVM esistente o ad un comparto dei medesimi ("**OICVM incorporanti**").

Le fusioni possono essere attuate nella forma, secondo le modalità e i requisiti d'informativa previsti dalla Legge del 2010; le conseguenze legali delle fusioni sono disciplinate dalla Legge del 2010 e in essa descritte.

Nelle stesse circostanze previste dall'Art. 24.1 del presente Statuto, il consiglio di amministrazione può decidere di accorpare le attività di un comparto e/o di una classe di azioni con quelle di un altro comparto e/o classe di azioni esistenti della Società o di un altro organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari lussemburghese, soggetto alla Parte I della Legge del 2010, o ad altro comparto e/o classe di azioni di quest'ultimo organismo (il "**nuovo comparto**") e di ridenominare le azioni del comparto o classe di azioni in questione come azioni di un distinto comparto e/o di una distinta classe di azioni (attuando, ove necessario, un frazionamento o un raggruppamento e versando agli azionisti l'importo corrispondente alle eventuali frazioni di azioni cui hanno diritto). Tale decisione sarà pubblicata con le modalità descritte nel primo paragrafo del presente Articolo un mese prima dell'entrata in vigore della fusione (accompagnata da informazioni sul nuovo comparto) per consentire agli azionisti di richiedere, durante tale periodo, il rimborso o la conversione delle loro azioni senza addebito di spese.

Nelle stesse circostanze previste dall'Art. 24.1 del presente Statuto, il consiglio di amministrazione può decidere la riorganizzazione di un comparto e/o di una classe di azioni mediante scorporo in due o più comparti e/o classi di azioni. Tale decisione sarà pubblicata con le stesse modalità descritte nel primo paragrafo del presente Articolo un mese prima dell'entrata in vigore dello scorporo (accompagnata da informazioni sui due o più nuovi comparti) per consentire agli azionisti di richiedere, durante tale periodo, il rimborso o la conversione delle loro azioni senza addebito di spese.

In deroga ai poteri conferiti al consiglio di amministrazione dai paragrafi precedenti, la riorganizzazione di comparti e/o classi di azioni della Società (mediante fusione o scorporo) può essere deliberata da un'assemblea generale degli azionisti del/dei comparto/i e/o della/e classe/i di azioni (ossia: in caso di fusione, la decisione è adottata dall'assemblea generale degli azionisti del comparto e/o classe di azioni incorporati). Sia nel caso di fusione che in quello di scorporo di comparti o classi di azioni, non è necessario alcun quorum particolare per l'assemblea generale, che delibera sulla fusione o scorporo a maggioranza semplice degli azionisti presenti e/o rappresentati, tranne qualora la fusione sia da attuare con un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese e di tipo contrattuale ("*fondo comune d'investimento*") o con un organismo d'investimento collettivo estero, nel qual caso le delibere sono vincolanti soltanto per gli azionisti che hanno votato a favore della fusione.

Se un comparto è stato istituito nella forma di OICVM master, la fusione o scorporo non può avere effetto prima che il comparto abbia fornito a tutti i suoi azionisti e alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder, entro i sessanta giorni che precedono la prevista data di entrata in vigore, tutte le informazioni richieste per legge. Fintanto che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder non abbiano concesso l'approvazione affinché il comparto continui ad essere un OICVM feeder dell'OICVM master, derivante dalla fusione o scorporo del comparto interessato, quest'ultimo è tenuto a consentire all'OICVM feeder di riscattare o rimborsare tutte le azioni del comparto stesso nel periodo che precede l'entrata in vigore della fusione o scorporo del comparto.

Gli azionisti sia dell'OICVM incorporato che di quello incorporante hanno diritto a richiedere, senza alcun addebito a parte gli importi trattenuti dall'OICVM per far fronte alle spese di disinvestimento, il riscatto o rimborso delle proprie azioni oppure, ove possibile, la conversione delle stesse in azioni di un altro OICVM dotato di una politica d'investimento simile e gestito dalla stessa società di gestione, o da altra società alla quale la società di gestione è collegata in virtù di una gestione o controllo comuni o di una cospicua quota di

partecipazione diretta o indiretta. Tale diritto assume efficacia dal momento in cui gli azionisti dell'OICVM incorporato e quelli dell'OICVM incorporante vengono informati della prevista fusione e cessa di esistere cinque giorni lavorativi prima della data di calcolo del rapporto di concambio.

La Società può sospendere temporaneamente la sottoscrizione, il riscatto o rimborso di azioni, qualora tale sospensione sia dettata dalla necessità di tutelare gli azionisti.

L'entrata in vigore della fusione è resa pubblica con tutte le modalità opportune previste dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM incorporante avente sede a Lussemburgo, ed è notificata alle autorità competenti degli Stati membri di origine dell'OICVM incorporante e dell'OICVM incorporato. Una fusione attuata in ottemperanza alle disposizioni della Legge del 2010 non può essere dichiarata nulla.

25.3 Conversione di comparti esistenti in OICVM feeder e trasformazione di comparti costituiti come OICVM master

Per le conversioni di comparti esistenti in OICVM feeder e la trasformazione di comparti costituiti come OICVM master, gli azionisti devono ricevere le informazioni previste dalla Legge del 2010 entro i termini di legge. Gli azionisti hanno il diritto di vedersi rimborsare le proprie azioni dei comparti interessati, senza addebito di spese, entro trenta (30) giorni da tale scadenza, a prescindere dai costi del rimborso.

Articolo 25. – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Società ha inizio il 1° gennaio e termina l'ultimo giorno di dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario ha inizio alla data di costituzione della Società e termina il 31 dicembre 2003. Il 30 giugno 2004 sarà redatta una relazione semestrale non certificata.

Articolo 26. – Destinazione degli utili / Distribuzioni

Su proposta del consiglio di amministrazione ed entro i limiti di legge, l'assemblea generale degli azionisti della/e classe/categoria o classi/categorie di azioni di un comparto decide la destinazione degli utili di esercizio del comparto stesso e può di volta in volta deliberare, o autorizzare il consiglio di amministrazione a deliberare distribuzioni.

Per ciascuna classe/categoria di azioni avente diritto a distribuzioni, il consiglio di amministrazione può deliberare il pagamento di un acconto sui dividendi, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il pagamento di distribuzioni ai titolari di azioni nominative è effettuato all'indirizzo risultante dal libro soci. Il pagamento di distribuzioni ai detentori di azioni al portatore è effettuato su presentazione della cedola all'agente o agenti a tal fine designati dalla Società.

Le distribuzioni sono pagate nella valuta e nei tempi e luoghi decisi di volta in volta dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può decidere di distribuire dividendi sotto forma di azioni anziché in denaro, alle condizioni e secondo le modalità da esso stesso stabilite.

I dividendi non reclamati entro cinque anni dalla data di delibera si prescrivono a favore della classe/categoria o classi/categorie di azioni del comparto interessato.

Sui dividendi deliberati dalla Società e dalla stessa tenuti a disposizione del beneficiario non maturano interessi.

Titolo V. – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27. – Banca depositaria

Nella misura richiesta dalla legge, la Società stipula un contratto di deposito con una banca o un istituto di credito conformi ai requisiti della legge del 5 aprile 1993 (e successive modificazioni) relativa al settore finanziario (di seguito, "Banca depositaria").

La Banca depositaria adempie agli obblighi e alle responsabilità previsti dalla Legge del 2010.

Se la Banca depositaria desidera recedere dal suo incarico, il consiglio di amministrazione deve fare quanto in suo potere per trovare un nuovo depositario entro due mesi dalla data in cui ha effetto tale recesso. Gli amministratori possono risolvere il contratto di deposito ma non possono revocare la Banca depositaria salvo che e fintanto che non sia stata nominata la banca depositaria che le subentra.

Articolo 28. – Scioglimento della Società

La Società può essere sciolta in qualsiasi momento per delibera dell'assemblea generale degli azionisti, fermi i requisiti di quorum e di maggioranza riportati al successivo Art. 30.

Se il capitale sociale scende al di sotto dei due terzi del capitale minimo indicato al precedente Art. 5, il consiglio di amministrazione sottopone la questione dello scioglimento della Società all'assemblea generale. L'assemblea generale, per la quale non è richiesto un quorum, delibera a maggioranza semplice dei voti delle azioni rappresentate all'assemblea.

La questione dello scioglimento della Società è inoltre sottoposta all'assemblea generale ogniqualvolta il capitale sociale scenda al di sotto di un quarto del capitale minimo indicato al precedente Art. 5; nel qual caso l'assemblea generale si tiene senza requisiti di quorum e lo scioglimento può essere deliberato dagli azionisti in possesso di un quarto delle azioni rappresentate all'assemblea.

La convocazione deve essere effettuata in modo tale che l'assemblea possa tenersi entro quaranta giorni dalla constatazione che il patrimonio netto della Società è sceso al di sotto dei due terzi o di un quarto del minimo di legge.

Articolo 29. – Liquidazione

La liquidazione è affidata a uno o più liquidatori, persone fisiche o giuridiche, nominate dall'assemblea generale degli azionisti che ne decide i poteri e il compenso. Il liquidatore (o i liquidatori) devono essere approvati dall'autorità di vigilanza lussemburghese.

I proventi netti della liquidazione di ogni comparto sono distribuiti dai liquidatori all'azionista/azionisti del comparto interessato proporzionalmente al numero delle azioni del comparto detenute. Gli importi non reclamati dall'azionista/azionisti alla chiusura della liquidazione sono depositati presso la Caisse des Consignations di Lussemburgo. Ove non siano reclamati entro cinque anni, tali importi cadono in prescrizione e non possono più essere rivendicati.

Articolo 30. – Modifica dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall'assemblea generale degli azionisti, con i requisiti di quorum e di maggioranza previsti dalla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modificazioni.

Articolo 31. – Dichiarazione

Le parole di genere maschile s'intendono riferite anche al femminile e le parole relative a persone o azionisti s'intendono riferite anche a società di capitali, società di persone, associazioni e qualsiasi altro raggruppamento di persone, con o senza personalità giuridica.

Articolo 32. – Legge applicabile

Tutto quanto non previsto dal presente Statuto s'intende disciplinato dalle disposizioni della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e della Legge del 2010, e successive modificazioni.

**Copia certificata conforme dello
Statuto
Henri HELLINCKX
Notaio, residente a Lussemburgo
Lussemburgo, 30 giugno 2015.**